Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email:
flp@flp.it
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

Segreteria Generale

Prot. n. 153/FLP2011 Roma, 28 gennaio 2011

NOTIZIARIO N°8

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Pensioni INPDAP: da gennaio2011 perequazione previsionale del 1,40%

Con nota operativa n.54/2010 l'INPDAP ha fornito notizie in merito ai dati inflattivi per gli anni 2010 e 2011 per i trattamenti ordinari di quiescenza.

Infatti il valore percentuale dello 0,70 % previsto per l'anno 2010 per le pensioni ordinarie INPDAP è stato, a fine dicembre 2010, confermato, per cui non vi sarà alcun conguaglio.

Mentre per l'anno 2011 la percentuale di variazione dovuta all'inflazione programmata è stata fissata, a partire dal mese di gennaio 2011, al 1,40%; infatti detta perequazione è già stata applicata.

Inoltre la nota operativa tratta tutti gli adeguamenti dei limiti di reddito legati al dato inflattivo previsionale fissato, per le varie pensioni: dirette, indirette, di reversibilità, privilegiate, di guerra.

Si allega la nota operativa citata.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP

Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza

Roma, 20 dicembre 2010

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Caf

E.p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 54

Oggetto: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata di **gennaio 2011.**

A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2010 e in via previsionale per l'anno 2011;
B) limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici;
C) adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
D) maggiorazioni sociali di cui all'art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministro del lavoro, e delle Politiche sociali del 19 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, è stato determinato il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2010 nonché la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2011.

Si informa che sulla rata di gennaio 2011 la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:

A) <u>Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2010 e in via previsionale per l'anno 2011.</u>

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 19 novembre 2010, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è determinata in misura pari allo 0,7% dal 1° gennaio 2010. Tale valore di variazione percentuale non si discosta da quello determinato in via provvisoria per il medesimo anno (art. 2 del D.M. 19 novembre 2009); pertanto, l'applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l'anno 2010 non comporta alcun conguaglio sui relativi trattamenti pensionistici.

Per effetto del successivo art. 2, detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale in misura pari al 1,4% dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si fa presente che nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d'importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, ossia comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

Per l'anno 2011 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra tre volte e cinque volte il suddetto minimo Inps la percentuale è ridotta al 90% mentre per le fasce di importo eccedenti cinque volte il minimo Inps la percentuale di aumento è ridotta al 75% (legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Ai fini che qui interessano si precisa che l'ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d'importo di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come successivamente modificate, è fissato, per l'anno 2011 a € 467,43 (annuo € 6.076,59).

Pertanto, il calcolo della perequazione automatica per il 2011 sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

1,4 % sull'importo mensile non eccedente	€ 1.382,91
1,26 % sull'importo mensile oltre	€ 1.382,91 e fino a € 2.304,85
1,05% sull'importo mensile oltre	€ 2.304,85

Infine, per effetto dell'applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica dal 1° gennaio 2011 la misura mensile dell'indennità integrativa sarà elevata a € 715,84 mentre l'importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà pari a € 695,84.

In attuazione pertanto delle riferite disposizioni normative, con la rata di pensione del mese di gennaio 2011 viene confermata, negli stessi importi corrisposti in via previsionale, la perequazione automatica per l'anno 2010 nella misura definitiva dello 0,7%, per tutte le partite di pensione aventi decorrenza anteriore all'anno 2010, mentre la D.C. Sistemi Informativi provvederà ad attribuire l'aumento di perequazione nella misura percentuale del 1,4% su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto o da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2010 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 (per effetto dell'art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449) o al 31 dicembre 2007 (per effetto dell'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), tali importi restano confermati.

Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dal codice "C0","B7" e "C7".

A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

Si riportano, di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiornati per l'anno 2011 in base alla misura della pensione minima INPS, pari a € 467,43.

ANNO 2011

Fino a	€ 18.229,77	100%
da	€ 18.229,78 a € 24.306,36	75%
da	€ 24.306,37 a € 30.382,95	60%
oltre	€ 30.382,96	50%

A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art. 6 legge 11/11/1983, n. 638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Si comunicano i limiti di reddito stabiliti in via previsionale relativi all'anno 2011 per l'applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria:

Reddito personale

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE
		DA	A	
2011	Fino a € 6.076,59	Oltre € 6.076,59	fino a € 12.153,18	Oltre € 12.153,18

Reddito cumulato con quello del coniuge

ANNO	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA	PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA		NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE
		DA	A	
2011	Fino a € 18.229,77	Oltre € 18.229,77	fino a € 24.306,36	Oltre € 24.306,36

Nel rinviare alle disposizioni normative in merito all'integrazione al trattamento minimo citate nella nota operativa n. 49/2008, si sottolinea che le Sedi in fase di concessione del beneficio in esame (qualora ne ricorrano i presupposti di legge l'integrazione al minimo dovrà essere disposta d'ufficio) dovranno preventivamente acquisire, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro il mese di maggio degli anni successivi a quello di liquidazione dell'integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l'anno in corso.

B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

Per l'anno 2011 il limite di reddito per essere considerati "a carico", ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di € 15.305,79.

Tanto si comunica atteso che per l'accertamento del requisito del "carico", ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a € 475,99 mensili dal 1° luglio 2010.

Nei casi della specie, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2011 all'importo di € 15.305,79 deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 475,99. Si ricorda che l'assegno in questione spetta per dodici mensilità.
Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa n. 49/2008.

C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2011, in misura pari al 3,03 %, come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro con circolare n. 958 del 9 dicembre 2010.

Ad ogni buon fine, le tabelle in questione sono allegate alla presente nota operativa.

Sulla rata del mese di gennaio si è provveduto, pertanto, all'aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

D) Maggiorazioni sociali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dall'art. 69, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito provvisori all'anno 2011:

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L'ANNO 2011

1) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (1) € 6.412,38	Limiti di reddito personale (1) € 6.412,38 Limiti di reddito cumulato (2) € 11.837,28

(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2011 pari a € 6.076,59 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2011 dell'assegno sociale pari a € 5.424,90.

2) PENSIONATO DI ETA' COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA'

Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limiti di reddito personale (1) € 7.150,91	Limiti di reddito personale (1) € 7.150,91 Limiti di reddito cumulato (2) € 12.575,81

(1) Somma dell'importo annuo del trattamento minimo anno 2011 pari a € 6.076,59 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2011 dell'assegno sociale pari a € 5.424,90.

L'importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati **(art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)**, per la cui attuazione sono state diramate le informative n. 5 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003, è pari, per l'anno 2011, a € 603,87 mensili.

Si ricorda che l'art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*", ha disposto, tra l'altro, che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, (.....) fino a garantire un reddito proprio pari a € 580 al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2008, il limite di reddito annuo cui è subordinato il beneficio in questione è rideterminato in € 7.540. Per gli anni successivi all'anno 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Per l'anno 2011 è pari a € 7.850,31.

Il Dirigente Generale
Dott. Giorgio Fiorino

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989, n. 342
Decorrenza 1 gennaio 2011

	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2010	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2011	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2011
	EURO	EURO	EURO
TABELLA C			
1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'	6.882,92	7.091,47	590,96
2^ CATEGORIA	6.193,40	6.381,06	531,76
3^ CATEGORIA	5.496,60	5.663,15	471,93
4 ^CATEGORIA	4.825,07	4.971,27	414,27
5^ CATEGORIA	4.135,55	4.260,86	355,07
6 ^CATEGORIA	3.447,24	3.551,69	295,97
7 ^CATEGORIA	2.758,86	2.840,39	236,70
8 ^CATEGORIA	2.067,33	2.129,97	177,50

TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'			
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B	26.319,33	27.116,81	2.259,73
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E	20.044,89	20.652,25	1.721,02
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E	11.026,00	11.360,09	946,67
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E	8.260,62	8.531,52	710,96
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A	6.275,30	6.465,44	538,79
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A	5.649,19	5.820,36	485,03
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A	5.019,39	5.171,48	430,96
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A	4.393,15	4.526,26	377,19
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A	3.768,04	3.880,15	323,35
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A	3.137,12	3.232,17	269,35
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A	2.509,06	2.585,08	215,42
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A	1.883,03	1.940,09	161,67

TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'			
LETTERA A	19.840,30	20.441,46	1.703,46
LETTERA A/BIS	17.855,98	18.397,02	1.533,08
LETTERA B	15.871,62	16.352,53	1.362,71
LETTERA C	13.887,27	14.308,05	1.192,34
LETTERA D	11.903,97	12.264,66	1.022,06
LETTERA E	9.919,61	10.220,17	851,68
LETTERA F	7.935,26	8.175,70	681,31
LETTERA G	5.951,99	6.132,34	511,03
LETTERA H	3.967,64	4.087,86	340,65

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989, n. 342
Decorrenza 1 gennaio 2011

ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA	1.983,83	2.043,94	170,33
	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2010	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2011	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2011
	EURO	EURO	EURO
INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO			
LETTERA A	9.402,61	9.687,51	807,29
LETTERA A/BIS	8.202,79	8.451,33	704,28
LETTERA B	7.247,84	7.467,45	622,29
LETTERA C	6.366,33	6.559,23	546,60
LETTERA D	5.386,90	5.550,12	462,51
LETTERA E	4.456,44	4.591,47	382,62
LETTERA F	3.501,49	3.607,59	300,63
LETTERA G	2.571,02	2.648,92	220,74
LETTERA H	1.689,54	1.740,73	145,06
INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA' DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000			
ART.3-LEGGE 656/86			
A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ.	34.554,22	35.601,21	2.966,77
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR.	69.108,41	71.202,39	5.933,53
IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*)	37.717,25	38.860,08	3.238,34
IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*)	75.434,45	77.720,11	6.476,68
A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR.	34.554,22	35.601,21	2.966,77
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE	69.108,41	71.202,39	5.933,53
ART.8 - LEGGE 656/86			
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA	34.554,22	35.601,21	2.966,77
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ INTEGRAZIONE	69.108,41	71.202,39	5.933,53
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ E 2^ INTEGR.	103.662,64	106.803,62	8.900,30
IDEM CON INDENNITA' AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422	37.717,25	38.860,08	3.238,34
IDEM CON INDENNITA' AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422	75.434,46	77.720,11	6.476,68
IDEM CON INDENNITA' AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^-2^-3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422	113.151,70	116.580,20	9.715,02
A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA	34.554,22	35.601,21	2.966,77
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ INTEGR.	69.108,41	71.202,39	5.933,53

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989, n. 342
Decorrenza 1 gennaio 2011

IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR.	103.662,64	106.803,62	8.900,30
	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2010	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2011	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2011
	EURO	EURO	EURO
IDEM CON INDENNITA` AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422	37.717,25	38.860,08	3.238,34
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422	75.434,45	77.720,11	6.476,68
IDEM CON INDENNITA` AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^- 2^- 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422	113.151,70	116.580,20	9.715,02
A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA	34.554,22	35.601,21	2.966,77
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ INTEGR.	69.108,41	71.202,39	5.933,53
IDEM CON INDENNITA` AGG. E 1^ E 2^ INTEGR.	103.662,64	106.803,62	8.900,30

6/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000			
A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ.	23.036,12	23.734,11	1.977,84
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE	46.072,29	47.468,28	3.955,69
A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ.	23.036,12	23.734,11	1.977,84
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE	46.072,29	47.468,28	3.955,69
IDEM CON 1^ INTEGRAZ.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422	26.199,16	26.992,99	2.249,42
IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422	52.398,32	53.985,99	4.498,83
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (*)	23.036,12	23.734,11	1.977,84
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR.	46.072,29	47.468,28	3.955,69
IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422	24.617,65	25.363,56	2.113,63
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422	49.235,29	50.727,12	4.227,26
A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR.	15.353,21	15.818,41	1.318,20
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR.	30.706,42	31.636,82	2.636,40

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989, n. 342
Decorrenza 1 gennaio 2011

A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR.	7.670,26	7.902,67	658,56

	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2010	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2011	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2011
	EURO	EURO	EURO
ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915			
CUMULI DI SECONDA CATEGORIA			
2/10	534,66	550,86	45,91
3/10	802,00	826,30	68,86
5/10	1.336,67	1.377,17	114,76

ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA` O COMPENSATIVO ART. 20 -D.P.R. 23/12/78 N.915-			
1^ CATEGORIA	1.983,83	2.043,94	170,33
2^ CATEGORIA	4.657,16	4.798,27	399,86
3^ CATEGORIA	5.353,98	5.516,21	459,68
4^ CATEGORIA	6.025,50	6.208,07	517,34
5^ CATEGORIA	6.716,02	6.918,49	576,54
6^ CATEGORIA	7.403,31	7.627,63	635,64
7^ CATEGORIA	8.093,70	8.338,94	694,91
8^ CATEGORIA	8.783,22	9.049,35	754,11

(*) - LE ALTRE INVALIDITA` PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90
RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989, n. 342
Decorrenza 1 gennaio 2011

PENSIONI INDIRETTE	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2010	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2011	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2011
	EURO	EURO	EURO
TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003)			
VEDOVE ED ORFANI	3.906,77	4.025,15	335,43
VEDOVE GRANDI INVALIDI	3.906,77	4.025,15	335,43
ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI			
LETTERA A	9.920,16	10.220,74	851,73
LETTERA A/BIS	8.927,99	9.198,51	766,54
LETTERA B	7.935,81	8.176,27	681,36
LETTERA C	6.943,64	7.154,03	596,17
LETTERA D	5.951,99	6.132,34	511,03
LETTERA E	4.959,81	5.110,09	425,84
LETTERA F	3.967,64	4.087,86	340,65
LETTERA G	2.976,78	3.066,98	255,58
LETTERA H E INCOLLOCOBILITA'	1.983,83	2.043,94	170,33
1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA'	991,89	1.021,94	85,16
ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE	967,21	996,52	83,04
TABELLA N-RIVERSIBILITA' VEDOVE ED ORFANI			
2^ CATEGORIA	2.273,55	2.342,44	195,20
3^ CATEGORIA	2.008,96	2.069,83	172,49
4^ CATEGORIA	1.763,35	1.816,78	151,40
5^ CATEGORIA	1.512,39	1.558,22	129,85
6^ CATEGORIA	1.259,75	1.297,92	108,16
7^ CATEGORIA	1.156,73	1.191,78	99,31
8^ CATEGORIA	1.125,33	1.159,43	96,62
TAB.M-GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU'FIGLI			
PER 1 FIGLIO CADUTO	1.883,56	1.940,63	161,72
PER 2 FIGLI CADUTI	3.578,80	3.687,24	307,27
PER 3 FIGLI CADUTI	5.274,02	5.433,82	452,82
PER 4 FIGLI CADUTI	6.969,21	7.180,38	598,36
PER 5 FIGLI CADUTI	8.664,42	8.926,95	743,91
PER 6 FIGLI CADUTI	10.359,66	10.673,56	889,46
PER 7 FIGLI CADUTI	12.054,84	12.420,10	1.035,01
PER 8 FIGLI CADUTI	13.750,07	14.166,70	1.180,56
TAB.M-GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE			
PER 1 FIGLIO CADUTO	2.825,36	2.910,97	242,58
PER 2 FIGLI CADUTI	4.520,56	4.657,53	388,13
PER 3 FIGLI CADUTI	6.215,78	6.404,12	533,68
PER 4 FIGLI CADUTI	7.911,00	8.150,70	679,23
PER 5 FIGLI CADUTI	9.606,23	9.897,30	824,77
PER 6 FIGLI CADUTI	11.301,43	11.643,86	970,32
PER 7 FIGLI CADUTI	12.996,65	13.390,45	1.115,87
PER 8 FIGLI CADUTI	14.691,87	15.137,03	1.261,42
TAB.S-GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU'FIGLI			
PER 1 FIGLIO CADUTO	1.848,54	1.904,55	158,71
PER 2 FIGLI CADUTI	3.512,23	3.618,65	301,55
PER 3 FIGLI CADUTI	5.175,91	5.332,74	444,40

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989, n. 342
Decorrenza 1 gennaio 2011

PER 4 FIGLI CADUTI	6.839,61	7.046,85	587,24
PER 5 FIGLI CADUTI	8.503,32	8.760,97	730,08
PER 6 FIGLI CADUTI	10.167,00	10.475,06	872,92
PER 7 FIGLI CADUTI	11.830,68	12.189,15	1.015,76
PER 8 FIGLI CADUTI	13.494,36	13.903,24	1.158,60
PENSIONI INDIRETTE	**TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2010**	**TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2011**	**TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2011**
	EURO	EURO	EURO

TAB.5-GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE			
PER 1 FIGLIO CADUTO	2.772,83	2.856,85	238,07
PER 2 FIGLI CADUTI	4.436,49	4.570,92	380,91
PER 3 FIGLI CADUTI	6.100,19	6.285,03	523,75
PER 4 FIGLI CADUTI	7.763,88	7.999,13	666,59
PER 5 FIGLI CADUTI	9.427,58	9.713,24	809,44
PER 6 FIGLI CADUTI	11.091,26	11.427,33	952,28
PER 7 FIGLI CADUTI	12.754,96	13.141,44	1.095,12
PER 8 FIGLI CADUTI	14.418,65	14.855,54	1.237,96

MEDAGLIE			
MEDAGLIA D'ORO	4.454,95	4.589,93	382,49
MEDAGLIA D'ARGENTO	791,97	815,97	68,00
MEDAGLIA DI BRONZO	247,50	255,00	21,25
CROCE DI GUERRA	148,48	152,98	12,75

LIMITE DI REDDITO	**ANNO 2010**	**ANNO 2011**
	EURO	EURO
	14.565,70	**15.007,04**

Per effetto della perequazione automatica annuale

PENSIONI INPDAP DA GENNAIO + 1,40%

Sulle fasce di pensione superiori a 1.382,91 euro mensili l'aumento si riduce del 10% e poi del 25%.
Confermato nella misura dello 0,70% l'aumento delle pensioni per il 2010.

E' dell'1,40% la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2011. Lo stabilisce un apposito decreto ministeriale con il quale viene fissata alla misura dello 0,70% la percentuale definitiva di variazione della perequazione per l'anno precedente. Tale valore di variazione percentuale non si discosta da quello determinato in via provvisoria per il medesimo anno. Con il risultato che sulle pensioni 2010 non c'è da fare alcun conguaglio.
Ovviamente la percentuale di variazione fissata per l'anno in corso è stabilita solo in via previsionale, per cui, se necessario, si dovrà operare il conguaglio in sede di perequazione per l'anno 2012.
Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è pagata come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d'importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, ossia comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

Due riduzioni. Per l'anno 2011 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra tre volte e cinque volte il suddetto minimo Inps la percentuale è ridotta al 90% mentre per le fasce di importo eccedenti cinque volte il minimo Inps la percentuale di aumento è ridotta al 75%.
L'ammontare mensile della pensione minima Inps, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d'importo è fissato per l'anno 2011 a 467,43 euro al mese (6.076,59 euro annui).
Risultato? Il calcolo della perequazione automatica per il 2011 è stato effettuato tenendo conto dei seguenti valori.

Percentuale di aumento	Fascia mensile di pensione
1,40%	*Fino a 1.382,91 euro*
1,26%	*Oltre, fino a 2.304,95 euro*
1,05%	*Da 2.304,96 euro*

Indennità integrativa. Per effetto di tali percentuali la misura 2011 dell'indennità integrativa speciale è elevata a 715,84 euro al mese, ridotta a 695,84 euro sulla tredicesima mensilità.